

PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

REDATTRICE: Paola Garro

Anche per il 2014 si registra una tendenza già segnalata nel Rapporto sulla legislazione con riferimento all'anno 2013, ovvero un'attività propositiva dell'Ufficio di presidenza notevolmente contenuta, rispetto a quanto invece era stato segnalato negli anni passati. Invero, sono in tutto solo 5 le leggi il cui iter è stato avviato su iniziativa dell'Ufficio di presidenza e successivamente sono state iscritte direttamente all'ordine del giorno del Consiglio regionale. Si tratta delle leggi regionali n. 21, 63, 68, 81 e 82 del 2014. Si segnala che per nessuna di esse è stata redatta una scheda di legittimità.

Con la legge regionale 21/2014 il Consiglio regionale ha inteso riscrivere la disciplina della COPAS, ovvero Conferenza permanente delle autonomie locali, istituita con la legge regionale 20/2007 e divenuta operativa solo due anni più tardi, anche a causa delle notevoli difficoltà e della farraginosità delle procedure di nomina dei numerosi componenti. Per superare le criticità di prima attuazione della legge istitutiva si sono, invero, succeduti nel corso del 2007 e del 2011, piccoli interventi normativi di natura manutentiva rivelatisi tuttavia insufficienti al conseguimento della semplificazione auspicata. Con legge regionale 21, pertanto, si è ritenuto, in primo luogo, di semplificare la composizione della COPAS, sopprimendo le rappresentanze delle categorie di associazioni e soggetti che non siano riconducibili ad un albo o ad altro strumento analogo, riducendo nel contempo il numero complessivo dei componenti; con riferimento al funzionamento, i meccanismi di nomina e conseguente surroga dei componenti sono stati entrambi ricondotti nell'ambito della disciplina generale delle nomine contenuta nella legge regionale 5/2008, cui si rinvia espressamente; infine, con riguardo alle funzioni, l'intervento del legislatore ha esteso le competenze dell'organismo *de quo* fino a ricomprendervi l'espressione anche di un parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative degli atti della programmazione regionale. In tal modo si è resa operativa anche la disposizione di cui all'articolo 70, comma 3, del regolamento interno dell'Assemblea legislativa n. 12 del 2010. Tale disposizione prevede che, qualora il Consiglio regionale intenda disattendere per le proposte di legge il parere contrario (o favorevole ma condizionato all'accoglimento di modifiche) espresso dalla COPAS, deve darne atto nel preambolo della legge medesima; in precedenza però, nonostante la previsione regolamentare, venivano inviate alla COPAS solo proposte di atti amministrativi e non proposte di legge.

La legge regionale 63/2014 reca una disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), allo scopo di garantire, nelle more dell'approvazione di una revisione organica e complessiva della disciplina di settore, la continuità del funzionamento dell'organismo per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e dalla legge, e in particolare per l'espressione dei pareri obbligatori di competenza.

La legge regionale 68/2014 prevede modifiche alla disciplina del Collegio dei revisori della Regione Toscana, istituito con la legge regionale 40/2012. Le modifiche più significative riguardano la durata in carica dell'organismo, che passa dagli attuali tre anni a cinque, e l'aumento dell'indennità assegnata, che viene calcolata nella misura pari al 20% dell'indennità del Presidente della Giunta regionale, e che può ulteriormente essere incrementata fino al 35% nel caso in cui al Collegio venga attribuita anche la funzione di terzo certificatore della gestione sanitaria.

La legge regionale 81/2014 modifica la legge regionale 76/2009 - istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) - con riferimento alla durata in carica dell'organismo, allo scopo di allinearne la scadenza alla previsione generale contenuta nella legge regionale in materia di nomine e designazioni (legge regionale 5/2008). Infatti, l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 5/2008, dispone che "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale". Per la Commissione, la legge istitutiva prevedeva che fosse nominata entro tre mesi dalla prima riunione del Consiglio regionale eletto e che restasse in carica fino all'insediamento della nuova Commissione nominata a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Con la modifica introdotta dalla legge *de qua* si elimina l'incertezza interpretativa dell'originaria previsione della legge regionale 76/2009 e si determina la nuova scadenza della Commissione, la cui durata diventa coincidente con quella del Consiglio regionale.

Con la legge regionale 82/2014 viene modificata la legge sull'autonomia consiliare (legge regionale 4/2008) con riferimento ad aspetti organizzativi. Tale intervento normativo si colloca in un più ampio riordino complessivo dell'apparato burocratico regionale, in conseguenza della necessità di procedere ulteriormente nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica. A tal fine, il Consiglio, in raccordo con la Giunta regionale, realizza alcune limitate modifiche concernenti l'organizzazione della struttura consiliare riducendo l'attuale previsione della possibilità di istituire fino ad un massimo di tre direzioni di area ad un massimo di due e, soprattutto, prevedendo tale istituzione

come meramente eventuale. Si prevede, inoltre, a favore del Consiglio, un accesso ordinario e costante a tutte le banche dati della Giunta regionale e ciò al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali.